



Comune di Monteprandone



Regolamento del commercio su aree pubbliche

Approvato con delibera consiliare n. 16 del 22.04.2013

INDICE GENERALE

TITOLO I

Ambito di applicazione, criteri generali e definizioni

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Finalità del Regolamento**

TITOLO II

Il Commercio in forma itinerante

- Art. 4 - Esercizio dell'attività in forma itinerante**
- Art. 5 - Autorizzazione dell'esercizio dell'attività in forma itinerante**
- Art. 6 - Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

TITOLO III

I Mercati

- Art. 7 - Tipologia dei mercati autorizzati e relativi giorni/periodi di svolgimento**
- Art. 8 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**
- Art. 9 - Circolazione pedonale e veicolare**
- Art. 10 - Modalità di assegnazione dei posteggi e procedura di rilascio**
- Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**
- Art. 12 - Registro delle presenze**
- Art. 13 - Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato**

TITOLO IV

Subentro, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

- Art. 14 - Subentro e reintestazione dell'autorizzazione**
- Art. 15 - Sospensione dell'attività commerciale**
- Art. 16 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

TITOLO V

Le Fiere

- Art. 17 - Tipologia delle fiere e giorni/o periodi di svolgimento**
- Art. 18 - Localizzazione ed articolazione della Fiera San Giacomo della Marca**
- Art. 19 - Localizzazione ed articolazione della Fiera Madonna della Pace**
- Art. 20 - Fiere specializzate ordinarie**
- Art. 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere**
- Art. 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui all'art. 39, comma 9, della l.r. 27/2009**
- Art. 23 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi all'apertura della fiera**
- Art. 24 - Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere**

TITOLO VI

Posteggi isolati e attività su aree private

- Art. 25 - Posteggi isolati**
- Art. 26 - Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade**
- Art. 27 - Attività in grandi e medie strutture di vendita, centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti**
- Art. 28 - Manifestazioni comunali a carattere straordinario e fiere promozionali**

Art. 29 - Promozione del commercio equo e solidale

TITOLO VII

Mercati dell'usato, dell'antiquariato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti

Art. 30 - Mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo

Art. 31 - Istituzione dei mercati di cui all'art. 22 e dei mercatini degli hobbisti

Art. 32 - Assegnazione dei posteggi

TITOLO VIII

Disciplina generale dei Mercati e delle Fiere

Art. 33 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Art. 34 - Pulizia dei posteggi

Art. 35 - Norme igienico sanitarie da osservare per la vendita dei prodotti alimentari

Art. 36 - Sanzioni

Art. 37 - Modalità di esercizio della vigilanza

Art. 38 - Oneri

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 39 - Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere Pubblicità del Regolamento

Art. 40 - Obblighi degli operatori

Art. 41 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLE FIERE

TITOLO I

Ambito di applicazione, criteri generali e definizioni

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 1, della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.i. e dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale 27 giugno 2011, n. 4 - Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
- 3.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regione Marche n.27/2009 e successive modifiche ed integrazioni si intendono:
 - a) commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - e) mercato specializzato, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
 - f) mercato stagionale, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
 - g) mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
 - h) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
 - i) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - j) mercato riservato ai produttori agricoli, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);
 - k) posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
 - l) posteggio isolato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
 - m) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - n) fiera specializzata, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
 - o) mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
 - p) manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed

- extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- q) fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - r) spunta in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
 - s) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
 - t) presenze di spunta in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.
 - u)

Art. 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche contenuti nell'art.2 del Regolamento Regionale n. 4/2011 persegue le seguenti finalità:
 - evoluzione e innovazione della rete del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla promozione della:
 - a) qualità del lavoro;
 - b) formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
 - c) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva sulle aree pubbliche
 - riqualificazione della situazione esistente e valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche, localizzate in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori, al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
 - armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative
 - tutela del consumatore in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti
 - sicurezza delle aree interessate e degli acquirenti
 - efficacia e qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione dei mercati e delle fiere nel contesto sociale, ambientale e paesaggistico;
 - salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale

TITOLO II

Il Commercio in forma itinerante

Art. 4

(Esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi nelle fiere di cui all'art. 39 della L.R. 27/2009 e s.m.i. e nei mercati di cui agli articoli 40 e 41 della L.R. 27/2009 e s.m.i. è principalmente riservata agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione.
2. Il Comune di Monteprandone si riserva la facoltà di assegnare posteggi:
 - a) esclusivamente per le fiere, alle merceologie mancanti o carenti nel limite massimo del 5 per cento dei posteggi;
 - b) agli operatori comunitari, al fine di incrementare lo scambio e l'integrazione;
 - c) a persone svantaggiate, in percentuale non superiore al 10 per cento dei posteggi;
 - d) agli imprenditori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti già autorizzati ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), alle associazioni senza scopo di lucro, agli hobbisti e a chi vende o espone le proprie opere d'arte;
 - e) alle associazioni, agli enti, alle cooperative e alle imprese del commercio equo solidale, iscritti nel registro di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale).

Art 5

Autorizzazione dell'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata con le modalità, i criteri e la valenza specificati nell'art.42 della L.R.M. 27/2009 e s.m.i. e dall'art. 5 del Regolamento Regionale 4/2011

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata con le modalità previste dall'art.5, commi 2 e 3, del Regolamento Regionale 4/2011. Ai fini della procedura di esame delle richieste di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 dell'art. 5 del R.R. n. 4/2011
3. Il Comune può rilasciare concessioni o autorizzazioni temporanee in occasione di particolari eventi o riunioni di persone. I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti. Per quanto attiene alla presentazione delle domande e della relativa procedura autorizzatoria trovano applicazione le norme di cui all'art. 6, commi da 2 a 6, del R.R. 4/2011.
4. L'autorizzazione abilita sia all'esercizio in forma itinerante che alla partecipazione alle fiere e ai mercati ed è subordinata alla disponibilità del posteggio. Non si applica il silenzio assenso;
5. L'autorizzazione rilasciata per le fiere di cui all'articolo 39, comma 9, della l.r. 27/2009 ha validità esclusivamente per la fiera interessata e non può essere utilizzata né per svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, né per partecipare ad altre fiere o mercati sia in ambito regionale che nazionale.
6. È vietato vendere e affittare la concessione e l'autorizzazione se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda. Il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente o dell'affittuario, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 36 della l.r. 27/2009.
- 7.

Art. 6

Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27/2009 e s.m.i. e del 5° comma dell'art. 4 del R.R. n. 4/2011, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree, vie o piazze sotto indicate:
 - **Piazza dell'unità'**
 - **Piazza dell'aquila**
 - **aree cimiteriali**
 - **piazzale antistante chiesa Regina Pacis;**
2. E' vietato durante l'orario di vendita dei mercati effettuare nel raggio di ml.1000, misurati in linea retta dal limite del mercato, l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere espletato entro i seguenti limiti orari: 8.00 – 24.00 e gli operatori non possono sostare nello stesso punto per più di una ora giornalmente, intendendosi per punto, la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte in punti che distano fra di loro almeno 500 metri;
4. Tali limitazioni e divieti sono applicabili anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi con autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 59/63.

TITOLO III

I Mercati

Art.7

Tipologia dei mercati autorizzati e relativi giorni/periodi di svolgimento

- 1- Nell'ambito delle specifiche inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche, previste dal Capo II della della L.R.M. n. 27/2009 e s.m.i., e dall'art. 7 del R.R.M. n. 4/2011 si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno, sono autorizzati i seguenti mercati:
 - a) Mercato settimanale del giovedì, tipologia "mercato ordinario" che si svolge nella frazione Centobuchi e precisamente in Via Dei Tigli , per complessivi posteggi n. 32 di cui 22 non alimentari e 10 alimentari, delle dimensioni di: n. 20 mt 5 x mt.8, n. 8 mt 5 x mt 9, n. 4 mt 5 x mt 10 come da planimetria allegata (all.a);
 - b) Mercato settimanale "specializzato" da svolgersi settimanalmente il sabato e la domenica e nei giorni festivi e prefestivi in località Civico Cimitero, come da planimetria allegata (all.b), costituito:
 - da n.4 box attrezzati con merceologia ammessa di fiori e piante ornamentali,
 - da n. 3 posteggi con merceologia ammessa solo alimentari,

Art. 8

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. L'orario di vendita dei mercati ordinari è il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 8.00, in caso contrario lo stesso viene considerato assente ingiustificato. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14.00, ed in ogni caso l'attività dovrà cessare entro le ore 13.15.
3. Dalle ore 7.00 alle ore 8.00 ha luogo la predisposizione dei banchi di vendita.

Art 9

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di mercato è interdetta alla circolazione veicolare durante l'orario di commercializzazione della merce, fatta eccezione per gli spuntisti che devono raggiungere il posteggio assegnato.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori (fatta eccezione per quanto disposto nel precedente articolo), ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 10

Modalità di assegnazione dei posteggi e procedura di rilascio

1. I posteggi liberi nei mercati sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dagli articoli 40 e 41 della [L.r. 27/2009](#), e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 10 del R.R.M. 4/2011.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" è rilasciata dal Comune di Monteprandone, secondo i requisiti e le modalità previsti nella L.R.M. 27/2009 e s.m.i. ed ha validità decennale
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al posteggio, redatta in conformità alla modulistica regionale, è presentata al Comune, anche a mezzo posta o, in base al disposto dell'[articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000](#), a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione, entro il termine fissato dal bando regionale.
4. Nella domanda l'interessato dichiara, pena l'esclusione:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 27/2009 e s.m.i.;
 - c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
 - d) il settore o i settori merceologici interessati;
 - e) di non possedere alcuna autorizzazione e concessione di posteggio nello stesso mercato, fatta eccezione per gli operatori commerciali che hanno inoltrato domanda per il miglioramento del posteggio.
5. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) attestazione da parte del registro delle imprese in cui risulti la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
 - b) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 - d) copia dell'autorizzazione, qualora già in possesso;
 - e) documentazione di cui all'articolo 38 bis della l.r. 27/2009.
6. Entro il termine fissato dal bando regionale, il Comune:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
7. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.

Art. 11

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e quelli che risultano non assegnati, sono concessi giornalmente ai sensi dell'art.40 commi 4, 5, 6 e 8 della L.R.M. N.27/2009 durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. Alla spunta possono partecipare esclusivamente gli operatori titolari di autorizzazione di tipo "A" e "B", ai sensi i quanto specificato in materia dalla normativa regionale.
3. Il Comando della Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 8.30, alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi procederà, all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali presenti per la spunta giornaliera secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) più alto numero di presenze nell'ambito del mercato di cui trattasi;
 - b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
 - c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - d) a parità di presenze, anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche.
4. I posteggi destinati al settore alimentare non potranno essere occupati dagli operatori su aree pubbliche in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare e viceversa.

5. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio non lo occupa, perde il diritto alla presenza ed all'iscrizione nel registro delle presenze di cui al successivo comma 8, fatti salvi i casi di forza maggiore.
6. Comunque possono partecipare alla spunta esclusivamente gli operatori titolari di autorizzazione di tipo "A" e "B", ai sensi di quanto specificato in materia dalla normativa regionale.
7. L'area in concessione di cui al comma 1 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.
8. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l'operatore commerciale già titolare di posteggio nel mercato stesso e che abbia trasferito la titolarità dell'autorizzazione.

Art. 12

(Registro delle presenze)

1. Al fine della predisposizione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere e nei mercati e per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il Comune tiene un registro, anche informatico, delle presenze effettive e di spunta. Nel registro sono riportati i seguenti dati:
 - a) a nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b) tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa;
 - c) indicazione dell'assenza, presenza di spunta o presenza effettiva dell'operatore
2. A tale scopo il Comando di Polizia Municipale provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento di un registro in cui sono annotate le singole presenze di tutti gli operatori che giornalmente chiedono di partecipare alla spunta, riportando oltre alle generalità dell'operatore, anche gli estremi dell'autorizzazione commerciale posseduta – in caso di titolarità di più autorizzazioni, la presenza vale solo in riferimento ad una di esse. Il suddetto registro deve essere posto a disposizione del Servizio Commercio e Attività Produttive – Sportello Unico delle Imprese, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi del caso e può essere visionato da chiunque ne faccia richiesta e ne sia legittimato ai sensi della legge 241/90.

Art. 13

Modalità di assegnazione dei posteggi

a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. La soppressione di un mercato o di una fiera, il suo anche parziale trasferimento e la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi sono disposti con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 36, comma 2, della L.R.M. 27/2009 s.m.i.
2. La procedura relative al trasferimento anche parziale del mercato è quella dettata dai commi 3 e 4 dell'art. 36 della L.R.M. n. 27/2009 e s.m.i.
3. La modifica della dislocazione dei posteggi all'interno del mercato o fiera viene disposta con deliberazione di Giunta Municipale, previo parere vincolante dei competenti Servizi ASL qualora riguardanti attività di commercio alimenti e bevande. Lo spostamento temporaneo del mercato in altra sede o in altro giorno lavorativo è disposto dalla Giunta Municipale in presenza delle condizioni di cui all'art.36, comma 2, della L.R.M. 27/2009 oltre che in caso di festività o celebrazioni concomitanti.
4. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) comporta l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di uno dei tre spazi, individuati nella allegata planimetria contrassegnata con la lett. c) e siti presso la Scuola Elementare di Via Dei Tigli esclusivamente per tale utilizzo, i quali non rientrano nella numerazione ordinaria del mercato e ai quali non si potrà accedere tramite spunta.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art.36 della Legge della Regione Marche n. 27/2009 e s.m.i.

TITOLO IV

Subentro, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art. 14

Subentro e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentrapurché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fermo il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 58 della l.r. 27/2009, dal presente articolo e dalle norme in materia di cessione e gestione d'azienda.
2. Il subentrante comunica l'avvenuto subentro al Comune entro trenta giorni dall'acquisizione del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso da parte del Comune mediante reintestazione della autorizzazione e della concessione. La comunicazione abilita l'operatore

all'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio e deve essere presentata su richiesta agli organi di vigilanza.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi la reintestazione è effettuata dal Comune sede di mercato allegando alla comunicazione di cui al comma 2 l'originale dell'autorizzazione interessata e la copia del contratto di cessione o gestione d'azienda, nonché l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali.
4. In caso di trasferimento a causa di morte, il subentrante deve allegare atto notorio da cui risulti l'avvenuta accettazione dell'eredità, l'originale dell'autorizzazione interessata, nonché un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
6. Il Comune di Monteprandone, in caso di subentro di un'autorizzazione rilasciata da altro Comune, provvede a trasmettere l'autorizzazione del cedente al Comune che l'ha rilasciata.
7. Il Comune provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, alla verifica dei requisiti e alla reintestazione della autorizzazione.
8. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 5, prorogabili a dodici mesi nel caso di settore alimentare per l'acquisizione dei requisiti di cui all'articolo 9 della l.r. 27/2009 e s.m.i..
9. Per tutto quanto non previsto trova piena applicazione l'art. 25 della L.R. 27/2009 e s.m.i.

Art. 15

(Sospensione dell'attività commerciale)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio può essere sospesa, per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune, il quale, in caso di comprovata necessità, può concedere la proroga della sospensione per un massimo di ulteriori sei mesi.
2. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi. Nel caso di affitto di azienda, il Comune notifica tempestivamente il mancato pagamento anche al titolare dell'autorizzazione
3. L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio è sospesa per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitari

Art. 16

(Revoca e decadenza dell'autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della l.r. 27/2009 l'autorizzazione è revocata
 - a. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;
 - c. nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
 - d. nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;
 - e. nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.
2. Le assenze per i motivi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sono computate comunque al soggetto titolare dell'autorizzazione. Non sono computate ai fini della revoca le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni meteorologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale, nonché la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2.
3. La documentazione giustificativa per le assenze di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata al Comune entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza.
4. In caso di revoca dell'autorizzazione i titolari non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.
5. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte

dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono:
 - a) per il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento e dalla legge regionale 27/2009;
 - b) quando l'operatore non riprende l'attività al termine del periodo di sospensione di cui all'articolo 26, comma 1;
 - c) quando l'operatore non provvede al pagamento degli oneri entro sei mesi dall'inizio della sospensione di cui all'articolo 26, comma 3.

TITOLO V Le Fiere

Art. 17

Tipologia delle fiere e giorni/periodi di svolgimento

1. Nell'ambito delle specifiche inerenti le fiere, previste dall'art. 20 della L.R.M. 26/99, si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno, sono istituite le seguenti fiere:
 - a) Fiera di San Giacomo della Marca (ultima domenica di novembre) – Centro storico di Montepandone - fiera ordinaria a cadenza annuale – Posti n.71.
 - b) Fiera della Madonna della Pace (prima domenica di maggio)– frazione Centobuchi - fiera ordinaria a cadenza annuale – Posti n.. 85.

Art. 18

Localizzazione ed articolazione della Fiera di San Giacomo della Marca

1. La fiera di San Giacomo della Marca ha le caratteristiche e la consistenza indicate nella planimetria “d” allegata al presente regolamento, salvo modifiche da concordare con le associazioni di categoria..

Art. 19

Localizzazione ed articolazione della Fiera della Madonna della Pace

1. La fiera della Madonna della Pace ha le caratteristiche e la consistenza indicate nella planimetria“e”, allegata al presente regolamento, salvo modifiche da concordare con le associazioni di categoria.

Art. 20

Fiere specializzate e ordinarie

1. L'Ente Comunale si riserva la possibilità, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, di istituire con apposita deliberazione di Consiglio Comunale fiere ordinarie e/o specializzate al duplice scopo di migliorare l'immagine della città e di vivacizzarne l'indotto commerciale.

Art. 21

Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Il commercio su aree pubbliche nelle fiere è soggetto alla sola concessione del posteggio
2. I posteggi vengono assegnati secondo i criteri di priorità previsti all'art. 39, comma, 2, della L.R. 27/2009 e s.m.i., e quale ultimo criterio, sussidiario rispetto a quelli precedentemente elencati, l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
3. La domanda è presentata o spedita al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa o entro il termine inferiore previsto dal regolamento di cui all'articolo 35 della l.r. 27/2009. La spedizione è effettuata a mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti.
4. La domanda deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b) gli estremi dell'autorizzazione;
 - c) il settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
 - d) la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, come risulta dal registro delle imprese ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione, da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.
 - b) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
 - c) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
 - d) copia dell'autorizzazione o del titolo abilitativo.
 - e) documentazione di cui all'articolo 38 bis della l.r. 27/2009.
5. L'iter procedurale si conclude, previa affissione della graduatoria con il rilascio delle licenze. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda. Pubblicata la graduatoria il competente ufficio procede alla assegnazione dei posteggi tramite convocazione degli interessati, previo pagamento delle spettanze dovute all'Ente e rilascio della autorizzazione in bollo. In caso di assenza dell'operatore convocato si procede, su richiesta scritta dell'operatore interessato, alla assegnazione d'ufficio del posteggio soltanto nel caso in cui risulti effettuato dall'operatore stesso il pagamento di quanto sopra.

Art. 22

(Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui all'art. 39, comma 9, della l.r. 27/2009)

1. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno (Fiera di San Giacomo e Fiera della Madonna della Pace) l'80 per cento dei posteggi può essere assegnato agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale, secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 39, comma 2, della l.r. 27/2009.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione su posteggio il Comune provvede alla pubblicazione di apposito bando che deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con l'indicazione della localizzazione, delle caratteristiche e della fiera alla quale si riferiscono;
 - b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda;
 - c) le modalità di presentazione della domanda;
 - d) il modello della domanda
 - e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.
3. La domanda è presentata anche a mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti. Alla domanda è allegata copia dell'autorizzazione con la quale si partecipa all'assegnazione del posteggio e a cui si deve far riferimento per la verifica e il calcolo delle presenze, nonché la documentazione prevista dall'articolo 38 bis della l.r. 27/2009. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, a pena di esclusione:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 27/2009;
 - c) la denominazione della fiera e il giorno di svolgimento;
 - d) il settore o i settori merceologici. Nel caso di fiere specializzate è necessario indicare esattamente i prodotti posti in vendita;
 - e) di aver operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nella fiera di cui si fa richiesta;
 - f) l'iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - g) il possesso di eventuali titoli di invalidità per l'accesso al lavoro.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo pretorio ed è comunicata a tutti coloro che hanno presentato domanda
5. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia. L'operatore che non si presenta nel termine e con le modalità previsto dal comune è considerato rinunciario
6. Le presenze effettive e di spunta si trasferiscono automaticamente nell'autorizzazione di cui al presente articolo. In caso di rinuncia e riconsegna di tale autorizzazione l'operatore può chiedere l'inserimento di tutte le presenze maturate in una delle altre autorizzazioni in suo possesso
7. Il Comune, anche prima della scadenza della concessione decennale, può emanare, sempre nell'ambito dell'80 per cento, un nuovo bando per i posteggi resisi liberi per rinuncia, revoca o di nuova istituzione. Le domande, presentate dagli operatori che hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nei modi e nei tempi previsti dal bando comunale, sono esaminate in base ai criteri di priorità, per quanto compatibili, dell'articolo 41, comma 5, della l.r. 27/2009
8. La concessione del posteggio nelle fiere di cui al comma 9 dell'art. 39 della L.R. 27/2009 è limitata ai giorni della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia e gravidanza, previa comunicazione.
9. Per quanto attiene alla validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo valgono le disposizioni di cui al comma 5 del precedente art. 5.

Art. 23

Modalità di assegnazione dei posteggi liberi all'apertura della fiera

1. La registrazione delle presenze effettive nelle fiere viene effettuata dal personale della Polizia Municipale con le medesime modalità previste per i mercati ordinari.
2. I posteggi non occupati all'apertura della fiera e quelli risultanti vuoti, sono assegnati prioritariamente agli operatori presenti che hanno presentato domanda, fino ad esaurimento graduatoria, e quindi agli operatori commerciali su aree pubbliche che non hanno presentato domanda, ma che sono presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:
 - a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera;
 - b) Maggior numero di presenze per spunta;
 - c) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente alla attività di commercio su aree pubbliche.
3. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda, per quanto compatibili, alle previsioni inerenti i mercati.

Art. 24

(Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, del Reg. regionale n. 4/2011. viene effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa. Allo scopo nel bando di assegnazione dei posteggi il Comune, nel caso voglia avvalersi di tale facoltà, indica la quantità dei posteggi riservati.
2. All'interno del mercato o fiera può essere assegnato a ciascun operatore esclusivamente un posteggio riservato. Tale posteggio è legato direttamente ai soggetti di cui al comma 1 e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intende più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
3. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario il posteggio può essere assegnato giornalmente anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.
4. Agli assegnatari dei posteggi riservati si applicano le disposizioni del presente regolamento comunale sui mercati e sulle fiere.

TITOLO VI

(Posteggi isolati e attività su aree private)

Art. 25

Posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono individuati nell'allegata planimetria (all. f) e precisamente:
 - a) Largo XXIV Maggio
 - b) Zona Rustichelli (c/o capannina di legno)e sono assegnati mediante apposito bando comunale.
2. Ai posteggi isolati si applicano in quanto compatibili le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati.
3. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse al fine di istituire un posteggio isolato. Il commercio su aree pubbliche nelle forme e tipologie previste dall'articolo 33 della l.r. 27/2009 può svolgersi esclusivamente sulle aree private in disponibilità del Comune indicate dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo 33.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, il privato mette a disposizione del Comune l'area interessata. Il Comune istituisce il mercato o la fiera ovvero posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'assegnazione dei posteggi è effettuata con i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e nel presente regolamento.

Art. 26

(Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del R.R. 4/2011, il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. Il permesso in originale deve essere sempre esibito con l'autorizzazione a richiesta degli organi di vigilanza. Copia dello stesso è trasmessa al Comune di competenza a cura del soggetto proprietario o gestore.
2. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e nel presente regolamento. Per i trasgressori è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, comma 3, della l.r. 27/2009

Art. 27

(Attività in grandi e medie strutture di vendita,

centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all'interno delle strutture né nei parcheggi di loro pertinenza.
2. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività nazionali e locali di rilevanza anche per i flussi turistici e limitatamente alla durata di questi, il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori, può autorizzare mercatini sia all'interno che all'esterno delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture superiori a 2000 metri quadrati di superficie di vendita, anche operanti nella forma di centro commerciale. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri per l'organizzazione di tali mercatini. È fatto salvo, nel caso di utilizzo del parcheggio di pertinenza, il rispetto dei parametri previsti per il commercio in sede fissa.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 si applica quanto disposto dall'articolo 55 della l.r. 27/2009.
4. È vietata l'attività itinerante nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali.
5. È vietato svolgere attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 28

(Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)

1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 33, comma 1, lettera r), della l.r. 27/2009 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera s), del medesimo articolo, cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:
 - a. gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
 - b. gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio;
 - c. gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
 - d. gli operatori del commercio equo e solidale.
3. Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica e rilascia l'autorizzazione e la concessione temporanea di posteggio, valida per la sola durata dell'evento, con le modalità fissate nel regolamento comunale.

Art. 29

(Promozione del commercio equo e solidale)

1. I Comuni, d'intesa con gli organismi iscritti al registro regionale di cui alla l.r. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare:
 - a. prevedendo l'istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale riservato a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
 - b. prevedendo l'istituzione di un mercato o fiera del commercio equo e solidale riservato ai relativi operatori provenienti anche da altre Regioni italiane, altri Stati membri dell'Unione europea e Paesi extra UE;
 - c. riservando agli operatori del commercio equo e solidale posteggi nei mercati e nelle fiere fino ad un massimo del 10 per cento.
2. I Comuni stabiliscono le modalità e i criteri per la promozione del commercio di cui al presente articolo.

TITOLO VII

Mercati dell'usato, dell'antiquariato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti

Art. 30

(Mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. Il mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico come definito dall'articolo 33, comma 1, lettera h), della l.r. 27/2009 ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche usate e oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico purché non prevalenti.
2. Nel mercato di cui al comma 1 possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria d'epoca, monete e oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione. È ammessa in particolare l'esposizione e la vendita di:
 - a. oggetti di antiquariato, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
 - b. cose usate ai sensi dell'articolo 126 del r.d. 773/1931;
 - c. articoli di modernariato e collezionismo, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo;

- d. prodotti dell'artigianato artistico a tradizione locale o nazionale, eseguiti da artigiani direttamente nelle fasi di lavorazione che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali o di serie.
2. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi ed esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento, tranne, per questi ultimi, quelli prodotti da almeno cinquant'anni.
3. Qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati secondo quanto previsto dall'articolo 126 del r.d. 773/1931 deve darne notizia al pubblico mediante esposizione in modo ben visibile di un cartello contenente la dicitura "Vendita di cose usate".

Art. 31

(Istituzione dei mercati di cui all'art. 29 e dei mercatini degli hobbisti)

1. Il Comune, con separato atto, sentite le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative, istituisce e regola i mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, specificandone:
 - a) l'ampiezza complessiva;
 - b) la periodicità;
 - c) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
 - d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
 - e) i posteggi eventualmente riservati;
 - f) la tipologia;
 - g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - i) l'orario di apertura e chiusura.

Art. 32

(Assegnazione dei posteggi)

1. I posteggi sono assegnati con le procedure e secondo i criteri di priorità individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della l.r. 27/2009 e del presente regolamento a:
 - a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione;
 - b) hobbisti, collezionisti e scambisti;
 - c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
 - d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere;
2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per tutte le manifestazioni dell'anno successivo.
3. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del protocollo generale del Comune o dalla data del timbro postale se inviata a mezzo raccomandata.
4. Le domande di partecipazione devono contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale;
 - b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità e il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
 - c) il recapito telefonico;
 - d) la dimensione del posteggio richiesto;
 - e) l'esatta indicazione della merce trattata;
 - f) ogni altra informazione ritenuta utile.
5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi per l'anno successivo, in base ai seguenti criteri:
 - a) minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
 - b) ordine cronologico di presentazione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno o in subordine mediante sorteggio.
6. La graduatoria ha validità annuale e scade il 31 dicembre. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente lo stesso giorno di mercato. La ripetuta partecipazione non crea alcun diritto di priorità.
7. Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato.
8. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti con riferimento alla merceologia trattata.
9. Non possono essere accolte le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione.

TITOLO VIII

Disciplina generale dei Mercati e Delle Fiere

Art. 33

Modalità e divieti da osservare nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all'interno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate, per ciascun tipo di mercato o fiera, nella relativa autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 28 comma 4 della Legge 26/99
2. Le merci devono inoltre essere collocate ad una altezza minima dal suolo di trenta centimetri (almeno 50 cm per i prodotti ortofrutticoli freschi ed alimentari in genere) ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri due. Ai soli venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e casalinghi è consentita l'esposizione a terra.
3. E' vietata la cessione a terzi ad ogni titolo del posteggio avuto in concessione, salvo che venga effettuata tramite cessione dell'azienda commerciale.

Art.34

Pulizia dei posteggi

1. I rifiuti prodotti dalle operazioni di vendita del titolare del posteggio devono essere sistemati negli appositi sacchetti di plastica e quindi gettati negli appositi contenitori.
2. Il titolare del posteggio dovrà provvedere alla fine del mercato e prima del rilascio del posteggio alla sua pulizia.
3. Agli inadempienti verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art.60 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti approvato con delibera consiliare n. 4 del 28.02.2002 e s.m.i.

Art. 35

Norme igienico - sanitarie da osservare per la vendita dei prodotti alimentari

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza Ministero della Sanità 02.03.2000, più avanti citata come Ordinanza, consente il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche esclusivamente mediante:
 - a) I negozi mobili, definiti dall'art. 1 co.2 lett. e) dell'Ordinanza suddetta, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'art. 4 della suddetta Ordinanza, che possono essere dislocati sulle aree pubbliche od in posteggi isolati.
 - b) I banchi temporanei definiti dall'art. 1 co.2 lett. f) della succitata Ordinanza Ministeriale, devono possedere i requisiti descritti nell'art. 5 della suddetta Ordinanza ed in particolare:
 - Devono avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a mt. 100 ridotta ad un livello minimo di cm 50 dal suolo per prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
 - Non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, carni fresche e loro preparazioni, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Potrà essere effettuata la vendita di prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6 lett. c) e d) dell'Ordinanza suddetta.
2. Sono vevolevoli le autorizzazioni sanitarie ed i Nulla-Osta sanitari rilasciati per quelle strutture attualmente in esercizio per il commercio di prodotti alimentari presso le aree pubbliche.
3. Le nuove autorizzazioni sanitarie per la vendita dei prodotti alimentari sono soggette alla nuova disciplina di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004e delle modalità applicative di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 339/06 e n. 741/06

Art. 36

Sanzioni

1. Le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione della normativa inerente il commercio su aree pubbliche sono quelle previste nell'art. 45, della legge regionale n. 27/2009 e s.m.i. In particolare si richiama il comma 4 del succitato articolo il quale fissa la sanzione da applicare in caso di violazione del presente regolamento comunale.

Art. 37

Modalità di esercizio della vigilanza

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:
 - Vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi ed alle modalità di vendita;

- E' incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.
2. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.
 3. Tale attività è svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della Sanità. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n289, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 38

Oneri

1. La concessione dei posteggi è soggetta al pagamento della relativa TOSAP e della relativa TARSU

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 39

(Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)

1. Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione del mercato e della fiera sulla base di apposita convenzione, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.
2. Spettano comunque al Comune:
 - a. Lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti;
 - b. l'attività di vigilanza e controllo.

Art. 40

(Obblighi degli operatori)

1. Agli operatori è fatto obbligo di:
 - a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci;
 - b) usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e di non installare nessun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;
 - c) non svolgere forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, né l'attività di battitore;
 - d) non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste;
 - e) disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti;
 - f) provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell'area pubblica assegnata o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dal Comune. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.
3. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie. In particolare, le caratteristiche dei banchi temporanei e dei veicoli speciali a uso negozio devono essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.

Art.41

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, entrerà in vigore.